

Sentenza della Corte costituzionale n. 60/2015

Materia: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Parametri invocati: articoli 3, 81, terzo comma, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere l) ed s), e terzo, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 29 della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla Legge di bilancio 2014-2016).

Esito: inammissibilità.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 29 della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla Legge di bilancio 2014-2016), in riferimento agli articoli 3, 81, terzo comma, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere l) ed s), e terzo, della Costituzione. Secondo il ricorrente, l'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della l.r. Basilicata 7/2014 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, modificando gli articoli 7 e 8 della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi), consente, a determinate condizioni, l'eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali, inclusi quelli provenienti dall'attuazione dei piani di forestazione e dalla potatura dei complessi boscati. La Corte ritiene la questione non fondata, rammentando che la disciplina dell'abbruciamento di residui vegetali rientra nella materia dell'agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost. Tale principio, secondo la Corte, è da ritenersi applicabile anche a prescindere dall'intervento del legislatore statale che – nel nuovo articolo 182, comma 6bis, introdotto nel codice dell'ambiente – ha esplicitato che *“le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti”*. Nelle sentenze nn. 16 e 38 del 2015, la Corte costituzionale aveva già ritenuto – in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione (ex plurimis, terza sezione penale, sentenza 7 marzo 2013, n. 16474; e sentenza 7 gennaio 2015, n. 76) – che tanto l'articolo 185, comma 1, lettera f), del codice dell'ambiente, quanto le corrispondenti disposizioni della direttiva n. 2008/98/CE consentivano, anche prima della ricordata introduzione del comma 6bis nell'articolo 182 del codice dell'ambiente, di annoverare tra le attività escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti l'abbruciamento in loco dei residui vegetali, in quanto pratica ordinariamente applicata in agricoltura e nella selvicoltura. Di conseguenza, il legislatore regionale è legittimamente intervenuto in tale ambito.

L'articolo 29 della l.r. Basilicata 7/2014 è, invece, censurato nella parte in cui, modificando l'articolo 4, comma 1, della legge della Regione Basilicata 15 aprile 2014, n. 4 (Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di erogazioni comunitarie in agricoltura), dispone il trasferimento nei ruoli organici della Regione o degli altri enti strumentali da essa

dipendenti anche del personale a tempo determinato appartenente all'ARBEA (Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura), purché nei ruoli di altra pubblica amministrazione. Tale disposizione violerebbe, secondo il ricorrente, l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., laddove affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, in quanto contrasterebbe con la disciplina sulla mobilità nel pubblico impiego contenuta nell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La Corte non entra nel merito della questione, ritenendola inammissibile in quanto le censure non appaiono supportate da sufficiente ed adeguata motivazione.